

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 567)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1972

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 12 novembre 1971, n. 952, vennero prorogate, per l'anno 1971, le norme relative all'integrazione dei bilanci deficitari dei comuni e delle provincie.

La proroga anzidetta poggiava sul presupposto che il riordinamento della finanza locale potesse essere attuato nel quadro della riforma generale del sistema tributario.

Tale premessa peraltro è venuta meno in quanto, come è noto, la legge di delega per la riforma tributaria ha rinviato a tempi

successivi l'attuazione dell'organico riassetto della finanza locale, attraverso la disciplina delle entrate dei comuni e delle provincie e la determinazione dei compiti che con nuovo ordinamento risulteranno assegnati, per legge, agli enti medesimi.

In considerazione di ciò e tenuto conto, d'altra parte, che occorre assolutamente assicurare la copertura dei disavanzi economici dei bilanci del corrente esercizio, si pone l'inderogabile necessità di prorogare per l'anno 1972 le norme contenute nella ci-

tata legge n. 952 del 12 novembre 1971; tanto più che numerose amministrazioni comunali e provinciali hanno ottenuto affidamenti dalla sezione di credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti per anticipazioni sui mutui che saranno all'uopo autorizzati.

Con l'unito disegno di legge viene appunto prevista la proroga, limitatamente al 1972, delle norme sull'integrazione dei bilanci degli enti locali deficitari.

Al tempo stesso, peraltro, viene assunto l'impegno di emanare entro sei mesi disposizioni legislative intese a stabilire le condizioni e le modalità per il conseguimento con mezzi straordinari dell'equilibrio finanziario dei bilanci dei comuni e delle provincie per gli anni successivi, in armonia con i principi informativi ed i tempi di attuazione della riforma tributaria e con le linee generali del previsto riordinamento della finanza locale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, si applicano ai bilanci deficitari dei comuni e delle provincie per l'esercizio 1972.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate disposizioni legislative per il conseguimento, con mezzi straordinari, dell'equilibrio finanziario dei bilanci dei comuni e delle provincie per gli anni successivi, in correlazione con i principi informativi e con i tempi di attuazione della riforma tributaria.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.